



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**ASCOM GALLARATE E MALPENSA**

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

## SPAZIO AZIENDE – agosto 2017

<b>Premi assicurazione amministratori</b> <b>Sentenza CTR Veneto</b> <b>n. 1183/2/16</b>	Sono deducibili dalla società, in quanto inerenti, i premi di assicurazione a copertura del rischio di pregiudizi patrimoniali derivanti dalla morte dell'amministratore.
<b>Imposta pubblicità e totem informativi</b> <b>Sentenza CTP Lodi</b> <b>3.5.2017, n. 35/01/17</b>	Non sono soggetti all'imposta di pubblicità i totem informativi posti all'interno di un centro commerciale, non essendo considerati quali mezzi pubblicitari.
<b>Nuova percentuale tassazione dividendi / plusvalenze</b>  <b>Decreto MEF 26.5.2017</b>	È stato pubblicato sulla G.U. 11.7.2017, n. 160 il Decreto che fissa le nuove percentuali di tassazione dei dividendi e plusvalenze riferite a partecipazioni qualificate detenute in soggetti IRES, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati, a seguito della riduzione dal 27,5% al 24% dell'aliquota IRES a decorrere dal 2017.
<b>Incasso a mezzo assegno</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>21.6.2017, n. 15439</b>	Il compenso incassato dal professionista a mezzo assegno bancario e versato sul c/c bancario entro la fine dell'anno deve essere dichiarato in tale anno, ancorché sia stato reso disponibile, " <i>come valuta</i> ", nell'anno successivo. Tale ultimo momento, infatti, individua soltanto la decorrenza degli interessi e non anche la disponibilità della somma che è invece individuata al momento " <i>della percezione del titolo di credito da parte del prenditore dell'assegno</i> ".
<b>Erogazioni liberali</b>  <b>Risoluzione Agenzia Entrate</b> <b>11.7.2017, n. 89/E</b>	Sono detraibili / deducibili ex artt. 15, 147 e 100, TUIR le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche / enti non commerciali / imprese a favore di una parrocchia per la realizzazione dei lavori di restauro / risanamento conservativo di immobili soggetti a regime vincolistico.
<b>Professionista in maternità</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>14.7.2017, n. 17463</b>	Non è soggetta ad IRAP la professionista che, a seguito delle incombenze collegate alla necessità di accudire un figlio nel primo periodo di vita, richiede la collaborazione ad una collega per pratiche, adempimenti, cancelleria e attività di ricerca.
<b>Definizione agevolata liti pendenti</b>  <b>Provvedimento Agenzia Entrate</b> <b>21.7.2017</b>	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento attuativo dell'art. 11, DL n. 50/2017 che prevede la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. In particolare è stato approvato il modello utilizzabile al fine della domanda di definizione.

# COMMENTI

## LE C.D. "LOCAZIONI BREVI"

Con la c.d. "Manovra correttiva" sono state introdotte specifiche disposizioni riguardanti le "locazioni brevi".

Innanzitutto per **locazioni brevi** si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono **servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali**, stipulati da **persone fisiche private**, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

Al fine di definire meglio tale concetto è previsto che **il MEF potrà individuare i criteri in base ai quali l'attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale**, "avuto riguardo al numero delle unità immobiliari locare e alla durata delle locazioni in un anno solare".

I contratti in esame possono essere stipulati:

- **direttamente** dal privato persona fisica;
- tramite **soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare**;
- tramite **soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare**.

I redditi derivanti dai contratti di **locazione breve stipulati a decorrere dall'1.6.2017**, in caso di opzione per la **cedolare secca**, sono assoggettati all'**aliquota del 21%**.

Quanto sopra è applicabile anche ai **corrispettivi lordi** derivanti da **contratti di sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra illustrate.

Merita altresì evidenziare che sono stati introdotti specifici **adempimenti a carico degli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici**, prevedendo:

- l'**invio all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti di locazione breve** entro il **30.6 dell'anno successivo** a quello a cui gli stessi si riferiscono;
- l'obbligo di operare una **ritenuta alla fonte del 21% qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi** relativi ai suddetti contratti. Nel caso in cui **non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca** la ritenuta si considera operata **a titolo di acconto**.

Infine è stato disposto che il **soggetto che incassa i canoni / corrispettivi o interviene nel pagamento** degli stessi è **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale**.

### DISPOSIZIONI ATTUATIVE

L'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento ha individuato le modalità con le quali i soggetti esercenti l'attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i predetti portali telematici sono tenuti a:

- comunicare i dati relativi ai contratti in esame;
- versare la ritenuta del 21% operata.



Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai **contratti stipulati a decorrere dall'1.6.2017**.

### Comunicazione dei dati dei contratti

Come sopra evidenziato, **entro il 30.6 dell'anno successivo** a quello di conclusione del contratto, sono **tenuti alla trasmissione dei dati** relativi ai contratti di locazione breve sia gli intermediari immobiliari che i gestori di portali telematici **che intervengono nella conclusione del contratto**.

Nel citato Provvedimento è specificato che:

- la comunicazione all'Agenzia deve contenere i seguenti dati:
  - nome / cognome / codice fiscale del **locatore**;
  - **durata** del contratto;
  - **importo** del corrispettivo lordo;

– **indirizzo** dell'immobile.

Se il medesimo locatore stipula più contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata;

- l'invio dei dati va effettuato utilizzando i servizi che saranno messi a disposizione dall'Agenzia nel rispetto delle specifiche tecniche che la stessa provvederà ad emanare.

### **Effettuazione e versamento della ritenuta**

Come sopra specificato, qualora l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico **intervenga nel pagamento ovvero incassi i corrispettivi della locazione breve**, lo stesso è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte / a titolo di acconto del 21% **all'atto del pagamento al beneficiario**.

In merito preme evidenziare che la ritenuta operata è considerata **a titolo d'acconto** nel caso in cui il contribuente beneficiario **non scelga di optare per la cedolare secca nel mod. 730 / REDDITI PF**.

La ritenuta va **versata tramite il mod. F4 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata**.

A tal fine è stato istituito l'apposito **codice tributo "1919"**, da esporre **nella Sezione "Erario"**, con l'indicazione del mese / anno cui si riferisce la ritenuta (così, ad esempio, con riferimento alle ritenute operate a luglio da versare entro il 21.8 va riportato "0007" – "2017").



---

L'effettuazione della ritenuta e il relativo versamento vanno **certificati e dichiarati con la presentazione della Certificazione Unica / mod. 770**.

La presentazione della CU **esonera** i soggetti in esame **dall'obbligo di invio all'Agenzia dei dati** relativi agli stessi contratti.

---

## SCADENZARIO Mese di AGOSTO

Le scadenze dei versamenti derivanti dal mod. REDDITI 2017 sono riportate alla luce della “nuova” proroga annunciata con DPCM in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale riguardante le imprese e i lavoratori autonomi.

La proroga interessa i titolari delle ditte individuali, le società di persone / di capitali ed enti equiparati. La stessa si estende anche ai soggetti titolari di redditi di partecipazione ossia:

- collaboratori di imprese familiari;
- soci di società di persone / associazioni professionali / società di capitali trasparenti.



Rispetto al passato, la proroga non è limitata ai soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Per effetto della “Proroga di Ferragosto” (a regime) gli adempimenti fiscali ed i versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2017 possono essere effettuati entro il 21.8.2017 (il 20 cade di domenica), senza alcuna maggiorazione.

### Lunedì 21 agosto

MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE SOGGETTI BENEFICIARI DELLA PROROGA	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> </ul>
MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE SOGGETTI BENEFICIARI DELLA PROROGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2016);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2016 e acconto 2017);</li> <li>• imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari “start-up” (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;</li> <li>• IVIE (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• IVAFE (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2016 e acconto 2017).</li> </ul>
MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI PERSONE	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016 (prima rata), nonché seconda / terza rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>

<p>MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016 (prima rata), nonché seconda / terza rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p>MOD. IRAP 2017</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2016 e primo acconto 2017) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2017 (codice tributo 3850)</p>
<p>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%), con la maggiorazione dello 0,40%, per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2016, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 556 a 564, Finanziaria 2017.</p>
<p>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2016 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>
<p><b>IVA</b> CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</p>	<p>Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</p>
<p>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).</p>
<p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<p>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</p>	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 33,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. I maggiori contributi potranno essere versati entro il 16.10.2017
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2017 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento terza rata premio INAIL regolazione 2016 / anticipo 2017 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

*Venerdì 25 agosto*

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.
--	--

*Giovedì 30 agosto*

MOD. REDDITI 2017 MOD. IRAP 2017 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI	Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2016 con maggiorazione del 2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2016 e primo acconto 2017);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016 (prima rata), nonché seconda / terza rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva (12% per i beni non ammortizzabili - 16% per i beni ammortizzabili) rivalutazione beni d'impresa / partecipazioni, effettuata nel bilancio 2016, e eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 556 a 564, Finanziaria 2017;</li> <li>• diritto CCIAA 2017 (codice tributo 3850);</li> <li>• IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2016 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 2118).</li> </ul>
---	---

*Giovedì 31 agosto*

INPS  
DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.